

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4517 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 08/03/2016

ORDINANZA - INT. RIA

sul ricorso 4585-2013 proposto da:

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (p.i. 01959721000),

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso l'avvocato FEDERICA IANNOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORIO

IANNOTTA, giusta procura in calce al ricorso;

ALTAREA SCA, già ALTAREA SA, e ALTAREA ITALIA S.R.L.,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

FLAMINIA 318, presso l'avvocato FIORAVANTI FABRIZIO,

che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato

RUFFINO FRANCESCO, giusta procure in calce al ricorso

per
cassazione.
Questione di
rilevante
importanza.

R.G.N. 4585/2013

Cron. 4517

Rep. C. I.

Ud. 02/02/2016

PU

2016
o.l.
13

successivo;

- ricorrente + ricorrenti successivi -

contro

LACCHINI MARCO, VINTI STEFANO, FRISINA PASQUALE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO
DONIZETTI 7, presso lo studio di quest'ultimo, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso e al controricorso successivo
notificato;

- controricorrenti + controricorrenti successivi -

avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente TODINI, l'Avvocato GREGORIO
IANNOTTA che ha chiesto l'accoglimento del proprio
ricorso;

udito, per le ricorrenti successive ALTAREA +1,
l'Avvocato FRANCESCO RUFFINO che ha chiesto
l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato CATERINA
MERCURIO, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità
o il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CUOMO LUIGI che ha concluso per

l'inammissibilità.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Roma ha parzialmente accolto il reclamo, ex art. 814, 3° co., e 825 c.p.c., avverso il decreto di liquidazione delle competenze arbitrali compiuta dal Presidente del Tribunale della stessa città, riducendo la somma liquidata dal primo in favore degli arbitri sigg. dr. **Marco Lacchini**, avv. **Stefano Vinti** e avv. **Pasquale Frisina** e posta a carico solidale delle parti del giudizio arbitrale (ma ripartiti in 2/3 alla **Todini Costruzioni Generali SpA** ed 1/3 ad **Altarea sca**, società di diritto francese, e **Altarea Italia srl**), con compensazione delle spese del procedimento.

2. La Corte territoriale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, ha affermato che l'abrogazione delle tariffe forensi, ad opera del DL n. 1 del 2012, in attesa del decreto attuativo ex art. 9 del detto DL, non impediva di servirsi di quelle, come strumento equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso liquidato agli arbitri, ancor più perché questi formavano un collegio misto, e senza che potesse rilevare, in quella sede, l'asserita inesistenza o nullità dell'attività arbitrale.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società **Todini Costruzioni Generali SpA**, con due mezzi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

articolati, e sulla premessa di una rimeditazione, da parte di questa Corte, dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.

3.1. Contro tale ricorso hanno resistito, con controricorso, i sigg. dr. Marco Lacchini, avv. Stefano Vinti e avv. Pasquale Frisina.

4. Hanno altresì proposto «controricorso» le società condebitrici **Altarea sca** e **Altarea Italia srl**, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato.

4.1. Avverso di esso hanno resistito, con controricorso, i predetti sigg. dr. Marco Lacchini, avv. Stefano Vinti e avv. Pasquale Frisina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso delle società Altarea deve essere qualificato come ricorso per cassazione, avendo con esso, le «società controricorrenti» richiesto la cassazione del provvedimento impugnato.

1.1. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che « *Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art 371 in relazione agli artt 365, 366 e*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

369 cod. proc. civ. e, in particolare, la richiesta - anche implicita - di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art 366 cod. proc. civ. ed essenziale per individuare nell'atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, implicanti, rispettivamente, la chiara indicazione del mezzo processuale azionato, il diritto della controparte di essere messa in condizione di difendersi e di replicare e il potere-dovere del giudice di identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 2005).

1.2. Nella specie, la richiesta di cassazione del provvedimento della Corte territoriale è espressamente enunciato e così anche le ragioni di essa, sicché l'atto notificato dalle società francesi deve essere qualificato come ricorso incidentale.

1.3. Ne discende che i due ricorsi per cassazione (il principale, notificato dalla Todini e l'incidentale delle due società Altarea) vanno riuniti e trattati congiuntamente, ai sensi dell'art. 335 del codice di rito.

*



2. Gli stessi, peraltro, vanno rimessi all'esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sintetizzata nel ragionamento che segue.

*

3. Com'è noto, due pronunce delle Sezioni unite del 2009 (la n. 15586 e la n. 15592), nel modificare il precedente orientamento della sezione «naturalmente competente» nella materia processuale (per tutte: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 2003), hanno dichiarato che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 40/2006) previsto per la liquidazione del compenso agli arbitri svolge una «funzione giurisdizionale non contenziosa», che si conclude con una ordinanza di natura essenzialmente privatistica, perciò carente di vocazione al giudicato ed insuscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost.

3.1. Successivamente, la Seconda sezione civile della Corte di cassazione (ordinanza n. 17209, del 2011) ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale ritorno alle Sezioni unite, sollecitando un ripensamento sul tema.



3.2. Le Sezioni unite - con la sentenza n. 13620 del 2012 - hanno confermato l'orientamento già condiviso, seppure per il diverso ordine di considerazioni *«attinenti all'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formatisi riguardo all'interpretazione di norme che, come l'art. 814 c.p.c., presentano in proposito margini di opinabilità»*.

3.3. Ne è seguito un, forse troppo, automatico adeguamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 2013 e, sulla sua scia, Cass. sez. 1, sentenze nn. 17394 del 2015, 20102 del 2015, 21835 del 2014, 19323 del 2014, 15458 del 2014 nonché Cass. sez. 6-1, Ordinanza n. 3836 del 2014: tutte non massimate) che ha considerato ormai acquisito quel risultato, nonostante l'intervenuta modifica della disciplina applicabile (gli artt. 814 e 825 c.p.c.) e il manifestatosi dissenso di ampia ed autorevole dottrina.

*

4. Sennonché, il complessivo mutamento legislativo sulla materia dell'arbitrato non ha mancato di produrre i suoi rilevanti effetti, atteso che il noto arresto delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 527 del 2000), secondo cui l'arbitrato è sempre atto di autonomia privata, è stato superato dal recente «punto» reso dalle menzionati Sezioni le quali, con l'ordinanza n. 24153 del 2013, resa in materia di arbitrato estero ma sulla base di una

rivisitazione dell'essenza dell'istituto, hanno consapevolmente compiuto una consapevole *overruling* in materia processuale (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 2014), affermando, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui «l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione».

*

5. Tanto sembra incidere, in termini diversi, anche sulla questione oggetto del presente procedimento.

5.1. Se la natura dell'arbitrato rituale è quella di un vero e proprio processo, caratterizzato anche dalla difesa tecnica delle parti, la materia delle spese di esso non sembra esulare dal complessivo trattamento processuale di un ordinario conflitto, tra i contrapposti diritti,



attinenti alla regolazione di esse, sia nell'*an* che nel *quantum*.

5.2. In questo rinnovato ambito sistematico, risulta un evidente interesse al ripensamento dei punti critici già segnalati dall'ordinanza di rimessione della terza sezione civile del 2011 (pur anteriore, temporalmente, al richiamato *overruling*) e della dottrina più attenta al tema:

a) il procedimento dell'art. 814 c.p.c. non sembra più inquadrabile tra quelli riguardanti gli «*atti integrativi della volontà negoziale*», ex art. 1349 c.c., espressa nel contratto d'arbitrato, per il solo fatto che, mentre il meccanismo dell'art. 1349 c.c. attribuisce alle parti la facoltà di rivolgersi al tribunale per ottenere la determinazione della prestazione non effettuata dal terzo a cui era stato demandato il relativo compito nel contratto, nella disciplina dell'art. 814 c.p.c. «tale potere è sottratto alle parti e sono gli arbitri, in caso di non accettazione della determinazione del proprio compenso, a rivolgersi al presidente del tribunale per ottenere un suo provvedimento»;

b) a sostegno del carattere contenzioso del procedimento milita il contenuto dell'accertamento che svolge il giudice, per come esso opera in concreto: non finalizzato solo alla quantificazione numerica del credito

dell'arbitro, bensì sovente destinato ad accertare anche la sussistenza di presupposti della prestazione dai quali è ragionevolmente difficile pensare che il tribunale adito ex art. 814 c.p.c. possa prescindere;

c) né il carattere contenzioso del procedimento può essere negato in ragione delle forme semplificate che lo contraddistinguono, atteso che è sempre più frequente che la giurisdizione contenziosa sia calata in modelli sommari, i quali non perciò vanno privati della funzione di risolvere una controversia tra parti contrapposte;

d) alla medesima conclusione conduce poi il confronto con analoghi procedimenti per la liquidazione di altre prestazioni professionali (non ultimo quello per i diritti ed onorari di avvocato); procedimenti ai quali la giurisprudenza è stabile nel riconoscere carattere contenzioso e nei quali è perciò consentito l'accesso in cassazione.

6. A tali elementi va aggiunto che la riforma del procedimento di liquidazione delle competenze arbitrali ha ora previsto (all'art.814, 3° co., c.p.c.) che l'ordinanza presidenziale di liquidazione sia *«soggetta al reclamo a norma dell'art. 825, quarto comma»*, ossia al regime impugnatorio proprio del titolo esecutivo formatosi nell'ambito del procedimento arbitrale, sul quale epilogo,



poi, vi era ed è ampia affermazione giurisprudenziale circa la sua ricorribilità in Cassazione.

6.1. Peraltro, nonostante il testo della disposizione possa lasciare intendere che la reclamabilità sia legata e dipenda solo dalla qualificazione del provvedimento come «titolo esecutivo» (che sia quindi reclamabile la sola ordinanza che contenga un *quantum* e valga perciò quale titolo per l'esecuzione forzata), appare più corretto intendere l'estensione di questo tipo di reclamo non solo all'ordinanza di prime cure che abbia contenuto condannatorio, ma anche a quella avente anche un contenuto processuale, come ad esempio quella con cui il presidente tribunale si dichiara incompetente o chiuda il procedimento per qualsiasi ragione di rito o che neghi nel merito il diritto al compenso.

6.2. Si comprenderà, ancor meglio, la necessità di un ripensamento della soluzione negativa, specie se compiuta alla luce dell'*overruling* compiuto dalle stesse Sezioni unite, nel 2013.

PQM

Riunisce le cause e le rimette al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione di massima di



particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo
comma, ultima parte, codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a
sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio

